

**APPENDICE AGGIORNAMENTO**  
**S. Merz - Manuale pratico e formulario della previdenza  
e dell'assicurazione sociale**

ISBN 978-88-13-30050-0 SAP 111210

**La legge 30 luglio 2010 n. 122**, pubblicata sulla G.U. del 30 luglio 2010 n. 176 - Supplemento n. 174/L ha convertito in legge il D.L. 78/2010 recante «*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*», testo legislativo che prevedeva interventi anche in materia pensionistica e di previdenza sociale. I relativi provvedimenti – posti negli artt. 10 e 12 del D.L. cit. – sono già stati oggetto di commento e di disamina nelle varie Parti dell'opera.

Arriva, ora, la legge di conversione ma in quella sede il Legislatore è intervenuto marginalmente sulla materia apportando quelle novità che, per completezza espositiva, si propongono nella presente Appendice.

In primo luogo rimane a «**96**», con 60 anni di età, la «**quota**» per maturare il diritto alla pensione di anzianità e ciò sino al 31/12/2010; dal **2013** la quota passerà a «**97**». Questo vale per i lavoratori subordinati; per i lavoratori autonomi l'età minima è superiore di un anno; per i dipendenti della Scuola e della Casse di Previdenza private la manovra estiva non troverà applicazione.

Poi è stato definitivamente fissato il **nuovo regime delle decorrenze** per la pensione di vecchiaia, stabilendosi che: *a*) per i **lavoratori dipendenti**, il diritto al relativo trattamento decorre dopo **12 mesi** dalla maturazione dei previsti requisiti (art. 12, co. 1); *b*) per i lavoratori autonomi, il diritto al relativo trattamento decorre, invece, a **18 mesi** dalla maturazione dei requisiti (art. 12, co. 2 legge n. 122/2010).

Per quei lavoratori che beneficino della **totalizzazione** dei periodi, l'accesso ai trattamenti pensionistici avverrà con le stesse decorrenze previste per i lavoratori autonomi (art. 12, co. 3).

Per i **lavoratori in preavviso** alla data del 30/6/2010, novità sono state introdotte anche per quanto riguarda la decorrenza della **pensione ai superstiti** e di **inabilità**. La prima diventa esigibile dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa; la seconda dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se in regime di totalizzazione (art. 12 co. 3 legge cit.).

A partire dal 2012, le **lavoratrici del pubblico impiego** matureranno la pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni in luogo dei 61 previsti, salvo chi ha maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva al 31/12/2009 (art. 12 *sexies* legge cit.).

Infine, sono state definitivamente fissate le rate delle liquidazioni di fine rapporto: dal **1 dicembre 2010** le liquidazioni di fine rapporto superiori a 90 mila euro saranno erogate in **due rate**; in tre rate, se superiori a 150 mila euro (art. 12, co. 8, legge cit.).